

POTERE ELETTIVO NELLA CHIESA RIGUARDO AL PAPA

Mi è stato chiesto di esporre in modo razionale e chiaro quali potrebbero essere gli elettori del papa, durante un lungo periodo di sede vacante in cui vengono meno gli elettori abituali del Sommo Pontefice, che a norma del diritto canonico e delle Costituzioni Apostoliche, che hanno legiferato in materia, sono solo i cardinali, oppure nel caso sia sorto un dubbio positivo sulla loro legittimità. Bisogna premettere che elezione del Pontefice Romano non è di per sé un atto di giurisdizione, bensì un atto di privilegio e un diritto “*ad hoc*”, in quanto gli elettori non conferiscono all’ eletto alcuna autorità.

Nel corso della storia della Chiesa si possono individuare molteplici modi in cui si è provveduto all’elezione del Sommo Pontefice, in quanto non essendo di diritto divino che solo i cardinali detengano questo potere.

Nel II secolo, si dice, che San Lino fu eletto papa dalla Chiesa Romana su indicazione di San Pietro stesso. Durante l’antichità cristiana alcuni papi furono anche eletti direttamente dagli imperatori dell’antico impero romano cristianizzato, poi successivamente nel Medioevo da alcuni imperatori del Sacro Romano Impero. Per questo motivo in tempi successivi, durante e dopo la lotta per investiture, la Chiesa volle affrancarsi da questa ingerenza laica e furono emanate decretali che limitarono detta ingerenza nell’elezione papale, che però ahimè, continuò ad essere presente con il diritto di veto da parte dei sovrani cattolici, non ultimo quello formulato dal Cardinale Arcivescovo di Cracovia Jan Maurycy Paweł Puzyna de Kosielsko per ordine dell’Imperatore austro-ungarico Francesco Giuseppe, quando, alla morte di Leone XIII, nel corso del conclave si prospettava l’elezione del cardinale Mariano Rampolla del Tindaro già Segretario di Stato del defunto papa, tale intromissione fu poi sanzionata dal San Pio X (neo papa) con la Costituzione Apostolica “*Commissum Nobis*” emanata il 20 gennaio 1904¹.

Anche se in conflitto con il diritto canonico tale ingerenza fu provvidenziale, perché fece in modo che fosse eletto invece il cardinal Sarto: San Pio X che fu il martello del modernismo ed esempio di santità, al posto del cardinale Rampolla del Tindaro, molto diplomatico e molto vicino all’adattamento al nuovo ordine sociale democratico della società; come si può constatare “*omnia cooperantur in bonum*” la Provvidenza dirige le azioni umane anche se scorrette, per un bene superiore.

L’intromissione laica, ciononostante, continuò seppur non platealmente con il diritto di veto, ma con pressioni politiche, pare che dopo la morte di Pio XII durante lo svolgimento del conclave ci fossero state forti pressioni da parte del Presidente della Repubblica Francese, Charles De Gaulle

¹ La Costituzione “*Commissum Nobis*” riprende i precedenti documenti pontifici ed in particolare: La Costituzione “*Aeterni Patris*” di Gregorio XV, di Pio IV “*In eligendis*” di Clemente XII “*Apostolatus Officium*”

sui cardinali francesi, perché non fossero eletti cardinali conservatori e di curia,² ed i cardinali francesi, infatti, furono i grandi elettori di Giovanni XXIII, al secolo Angelo Giuseppe Roncalli. Non vogliamo dilungarci sui singoli fatti accaduti ne parla doviziosamente il *Dictionnaire de théologie catholique*, alla voce *Election des papes* che però alcuni dicono deludente.

A parere del Cardinale Tommaso De Vio detto il Gaetano (perché vescovo di Gaeta) tale potere di elezione, in assenza di cardinali è devoluto alla Chiesa ed al Concilio³, il teologo Francesco de Vitoria è della stessa opinione,⁴ tale potere è comune e concerne tutta la Chiesa. Il Card. Ludovico Billot accondiscende per la stessa opinione dei teologi precedenti⁵.

Da chi è rappresentata la Chiesa in assenza del Sacro Collegio? Normalmente dai vescovi residenziali e anche titolari, dagli Abati e dai superiori di Istituti religiosi, sono le persone che sono invitate al Concilio Generale secondo il can. 223 del Codice di Diritto Canonico del 1917, ma già riconosciuti come titolari di questo diritto dalla raccolta canonica precedente il “*Corpus Juris Canonici*”, qualcuno insiste che i vescovi titolari non abbiano questo titolo di sedere in Concilio Generale, pur tuttavia in tutti i Concili Generali celebrati, da quanto furono istituite le sedi “*in partibus infidelium*” poi trasformate in titolari, questi vescovi vi parteciparono, negli “*acta sydonalia*” compaiono i nomi di vescovi “*in partibus*” poi trasformati da Leone XIII con la lettera apostolica “*In suprema*”, del 10 giugno 1882 in vescovi titolari.

Va precisato che in tempi ordinari, in caso di morte del papa, se è adunato un Concilio Generale, questo viene sospeso fino alla nomina del nuovo papa da parte dei cardinali⁶.

Questo potere del Concilio Generale di cui hanno parlato i teologi succitati è un potere elettivo di supplenza non ordinario, pertanto non soggetto alle leggi ordinarie della Chiesa.

Qui sorge l’equivoco in cui sono stati tratti in inganno alcuni studiosi: le leggi che possono valere per un Concilio Generale convocato canonicamente dal papa e “*per contra*” le norme che devono valere invece per un Concilio Imperfetto, cioè non convocato dal papa, ma adunato (e bisogna vedere da chi?) per risolvere il problema di scisma nella Chiesa (compresenza di più papi) o di sede vacante dovuta alla decadenza del papa e/o dal dubbio positivo sulla validità della sua elezione dal Sacro Collegio. Tale regolamento normativo è demandato ai padri conciliari, non essendoci alcuna norma canonica che statuisca il “*modus eligendi*” in assenza di cardinali legittimi.

² R. DE MATTEI, *Il Concilio Vaticano II una storia mai scritta*, pp. 111-112 - Torino 2010

³ T. DE VIO detto GAETANO, *De comparatione auctoritatis Papae et Concilii*, c. 13, c. 28.

⁴ F. de VITORIA, *De potestate Ecclesiae recolectio* quest. II, cap. 18. Madrid 1765.

⁵ «La legge naturale ordina che in simili casi il potere attribuito ad un superiore venga attribuito al potere immediatamente inferiore, poiché esso è indispensabilmente necessario alla sopravvivenza della società», onde evitare “le tribolazioni di un’estrema necessità» Ludovico BILLOT S.J., *De Ecclesia Christi*, Vol. I p. 624-625 – Roma 1927

⁶ Codex Juris Canonici can. 229.

L'elezione del papa come è stato detto non è atto di giurisdizione, infatti, non tutti cardinali possiedono o hanno posseduto giurisdizione su una determinata diocesi, fino alla Costituzione Apostolica di San Pio X "*Vacante Sede Apostolica*" che vietava ai cardinali che non avessero almeno ricevuto l'ordine diaconale di accedere al conclave, ripresa, poi, da Codice di Diritto Canonico del 1917 con l'aggiunta che i cardinali dovevano aver ricevuto almeno il sacerdozio can. 232 § 1, avevano diritto di voto in conclave anche i cardinali chierici, ma non "*in sacris*".

Tornando a quanto sopra esposto, si fa rilevare che nel primo caso i membri del Concilio sono seduti come giudici della fede ed il loro voto è deliberativo (anche se non vincolante), nel secondo caso il voto dei suoi membri non è più deliberativo, bensì un voto di scelta (morale) su una determinata persona a ricoprire ufficio apostolico di Romano Pontefice, a cui l'assemblea stessa non conferisce alcun potere giurisdizione, in quanto, come si è già detto, esso viene "*de iure divino*" direttamente da Dio, come non di meno avviene per il conclave. La differenza si trova solo sul fatto che gli elettori non sono i cardinali, bensì i vescovi ed il clero.

Si vuole ribadire ancora, che non si possono utilizzare le stesse leggi che si utilizzano per la convocazione dei membri aventi diritto ad un Concilio Generale in tempi ordinari, (previsti dalla normativa canonica) per la convocazione di un Concilio Generale Imperfetto in tempi straordinari, anche perché il ruolo dei sedenti al Concilio è diverso.

Vi è, però, di più, essendo in questo caso un diritto di supplenza non è normato da nessuna parte e si può solo fare riferimento a situazioni similari che possono essere occorse nella Storia della Chiesa in cui i membri del Concilio hanno normato "*sua sponte*" il modo di elezione.

L'unico caso che per similitudine può essere preso a confronto è il Concilio di Costanza, su questo argomento è già stato scritto uno studio⁷ riprendiamo da questo scritto alcuni argomenti.

Risulta pleonastico e ridonante per noi stessi ritornare più volte sullo stesso argomento e riportiamo testualmente quanto è già stato scritto, che però in pochi hanno letto.

«Il Concilio si radunò a Costanza, il primo novembre 1414 oltre ai cardinali e ai vescovi, vi presenziarono i procuratori dei capitoli cattedrali e delle università, i dottori in teologia e in diritto canonico, numerosissimi componenti del clero inferiore, gran parte dei rappresentanti dei principi tedeschi, dignitari di tutti i regni cristiani e lo stesso Imperatore Sigismondo.

Giovanni XXIII arrivò a Costanza alla fine di ottobre del 1414, e gli vennero tributati tutti gli onori del papa legittimo.

Le sessioni generali furono celebrate nella cattedrale della città, Giovanni XXIII era convinto che il Concilio confermasse la sua autorità di papa, ma ben presto si accorse che le cose non stavano andando come lui sperava. Fu cambiato, infatti, l'ordine tradizionale delle votazioni, non più per

⁷ **Costanza ed il Concilio Imperfetto** agosto 2015 pubblicato da Agere Contra e da Intermultiplices Una Vox

capita singulorum, bensì per *nationes*, determinate in: italiana, francese, tedesca, inglese e, dal 1416, anche spagnola. Questo stratagemma sarebbe servito per neutralizzare la preponderanza dei prelati italiani, in gran parte fedeli a Giovanni XXIII. Si fece strada, altresì, la richiesta che tutti e tre i papi dovessero abdicare.

Fu diffuso, infine, un libello contro il “papa pisano”, con molte gravi accuse, e si diffuse la voce che dopo la sua abdicazione non sarebbe stato più rieletto.

Giovanni XXIII, preso dalla disperazione, la sera del 20 marzo 1415 fuggì segretamente da Costanza, allo scopo di provocare il dissolvimento del Concilio.

A questo punto il disorientamento fu grande e solo l’Imperatore e i cardinali Pietro d’Ailly e Francesco Zabarella⁸ riuscirono a tenere riunito il Concilio.

Il 26 marzo e il 6 aprile furono emanati dei decreti che sanzionavano come dottrina della Chiesa la teoria conciliarista della superiorità del Concilio sul Papa, decretata con la deliberazione: “*Hæc sancta synodus*”. Con essa si dichiarava che il Sinodo convocato legittimamente nello Spirito Santo costituisce un Concilio ecumenico e rappresenta la Chiesa universale.

Questi decreti sulla superiorità del Concilio sul Papa, sono «*in netta contraddizione con la costituzione fondamentale della Chiesa e con tutto l'ordine giuridico medievale. Tuttavia, se si tiene conto che nel pensiero di coloro che li approvarono, essi furono intesi piuttosto come un'applicazione della teoria del caso di estrema necessità, in quel frangente assolutamente straordinario e unico che rendeva necessario l'impiego di mezzi eccezionali... In quel momento appariva come l'unica via d'uscita dallo stato di terribile confusione, che il Concilio si attribuì, almeno “pro hic et nunc” un potere superiore al papa.*». Anche altri studiosi hanno dato a questi decreti una simile interpretazione.⁹

Sentiamo ancora cosa afferma l’abate Rohrbacher nella sua grandiosa opera Storia Universale della Chiesa Cattolica: «*Ora dice l'arcivescovo di Cesarea - Giovanni Claudio Sommier nella sua Storia dogmatica della Chiesa Cattolica – basta essere grammatico per vedere perfettamente che il senso di questi decreti è ristretto alle materie che si agitavano allora, cioè a quello che sarebbe deciso in questo concilio intorno alla fede, lo scisma e la riforma da fare nella chiesa rispetto allo stato attuale in cui ella si trovava. Che pertanto, l'autorità che il concilio si attribuiva sulla persona stessa dei papi d'allora e sopra altri loro simili, per colpa o cagione dei quali la chiesa si trovasse divisa; e che per conseguenza è senza fondamento il volerla distendere indefinitamente su tutti i papi, non vi essendo in questi decreti neppure una sola parola che desse l'idea di un simile senso.*

⁸ K. BIHLMEYER - H. TUECHLE, *Storia della Chiesa*, vol. III, p. 73 – Brescia 1958 – 1983 l'edizione tedesca risale agli anni 1957 – 1958.

⁹ DENZINGER- SCHONMETZER, *Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, Barcellona 1973 - Si veda nota introduttiva p. 315.

Aggiungiamo che non si troverà nulla in tutto il seguito del concilio che autorizzi un'altra spiegazione, ma che piuttosto si noterà in diversi luoghi che eccettuato il caso dei papi falsi o dubbi, la superiorità vi è data alla Santa Sede sopra i concili e non i concili sulla Santa Sede»¹⁰.

Queste teorie, purtroppo, furono successivamente portate, da alcuni esponenti radicali, alle estreme conseguenze, affermando che tale potere potesse essere valido per tutte le situazioni ed in tutti i tempi; così che tali principi vennero riformulati nel Concilio di Basilea (Sessione XVIII, 26 giugno 1434) e si trasformò nell'eresia "conciliarista", condannata poi dal Magistero della Chiesa.

Giovanni XXIII fu presto catturato e messo sotto processo e, il 29 maggio 1415, fu deposto per fuga vergognosa, simonia e vita scandalosa; chiese perdono pubblicamente dei suoi errori e dei fatti commessi, scontò alcuni anni di prigionia e morì, poco dopo, come cardinale vescovo di Tuscolo Frascati.

Il "papa romano" Gregorio XII ormai novantenne, visto quanto era accaduto a Giovanni XXIII, la deposizione da parte del Concilio, preferì, durante la XII Sessione del Concilio, presentare la sua abdicazione, da parte dei suoi legati, il cardinale Dominici e il principe Malatesta, dopo che il Concilio, come da lui richiesto, aveva accettato di essere convocato *ex novo* tramite gli stessi suoi legati. Alcuni sostengono che il concilio fu legittimo soltanto dopo la riconvocazione da parte del "papa romano" questo risulta palesemente errato, difatti non è conforme a verità, nel frattempo, infatti, prima della convocazione da parte di Gregorio XII (papa romano) ci fu la condanna di Giovanni Huss avvenuta il 18 giugno 1415, mentre la convocazione da parte di Gregorio XII avvenne solo il 4 luglio 1415. La convocazione *ex novo* da parte di Gregorio XII rimane una semplice concessione puramente nominale, così si esprime infatti il manuale di Storia della Chiesa redatto da K. Bihlmeyer e H. Tuechle: **«Questa concessione da parte del Concilio non si può naturalmente interpretare nel senso che il Concilio abbia con ciò riconosciuto di non essere stato legittimo prima d'allora, o che abbia voluto decidere quale dei papi fosse legittimo.»**¹¹

Anche i teologi che affermano in certo qual modo il contrario, nell'elencare la serie dei concili ecumenici annoverano il Concilio di Costanza e collocano come anno d'inizio il 1414 e la convocazione ordinata dall'imperatore Sigismondo di Lussemburgo.¹² Il teologo Timoteo Zapelena, infatti, nella parte del suo studio sulla Chiesa a più riprese insiste sulla necessità della "cooptatione pontificia" per il legittimo esercizio dell'autorità episcopale nelle varie diocesi, nella parte relativa alla risoluzione delle obiezioni è obbligato, però, ad addivenire ad un compromesso così di fatto, si esprime: « [domanda] I padri nel Concilio (di Costanza) congregati apertamente affermarono di avere la potestà immediatamente da Cristo ricevuta "Synodus Constantiensis in Spiritum Sanctum

¹⁰ R. F. ROHRBACHER, *Storia Universale della Chiesa Cattolica*, vol. XI p. 183 – Torino 1884.

¹¹ K. BIHLMEYER - H. TUECHLE, *op. cit.*, vol. III, p. 74.

¹² T. ZAPELENA S.J., *De Ecclesia Christi*, vol. II, p.192 – Roma 1954.

congregata concilium generale faciens ... potestatem a Christo immediate habet, cui quidem cuiscumque status ... obedire tenetur” Quindi ... [risposta] Distinguo la precedente, che tutti i Padri riuniti (a Costanza) affermassero di avere la potestà ricevuta direttamente da Cristo, lo nego; che alcuni padri ovvero quelli che aderirono alla Sessione V e successive abbiano dichiarato di avere la potestà per comporre lo scisma, lo concedo; che avessero anche la potestà per reggere il loro gregge con un papa non dubbio, lo nego ...»¹³.

Il teologo, quindi, anche prima della convocazione “*ex novo*” da parte del “papa romano” Gregorio XII afferma che i Padri conciliari fruivano in realtà di una potestà necessaria ed utile per comporre lo scisma, ma va ben oltre, acconsente, inoltre, a dire che i vescovi in presenza di un papa dubbio possano fruire di un certa qual giurisdizione per reggere i loro greggi, facendo rilevare che questa potestà non si avrebbe però con un papa non dubbio, cioè, certo, questo, invero, contrasterebbe con la costituzione monarchica stessa della Chiesa».

*«La Chiesa, come qualsiasi società, in situazioni gravi ed estreme, come per esempio l'assenza del capo supremo o il dubbio positivo sulla sua legittimità, ha il diritto di consultarsi al fine di porvi rimedio; ciò che alle società naturali proviene dalla semplice legge di natura, alla società soprannaturale di divina istituzione proviene dal diritto divino».*¹⁴

È chiaro che i padri di Costanza fruivano o dicevano di fruire di un potere straordinario per comporre lo scisma, prescindendo dall' origine della loro giurisdizione e questo potere straordinario “*pro hic et nunc*” fu confermato dal neo eletto Martino V (già cardinale dell'obbedienza pisana). Nessuna disposizione papale successiva può abrogare tale diritto divino avuto per surroga in “*extremis*”, in quanto ogni disposizione papale sull'elezione del Sommo Pontefice, successore di Pietro, si è sempre limitata a tempi ordinari della Chiesa, nessun canone del Codice di Diritto Canonico ha statuito, infatti, l'elezione del papa in assenza di cardinali. Il diritto divino non sta nel “*modus eligendi*”, bensì nella “*necessitas eligendi*” in quanto è di fede che la cattedra di Pietro avrà sempre dei legittimi pastori, fino alla fine dei secoli.

Riguardo all'argomento relativo all'origine del potere episcopale, vi è qualcuno che definisce “*de fide*” la teoria papale, questo punto, in realtà non lo è, infatti, l'origine del potere episcopale risulta argomento dibattuto ancora alla vigilia del Vaticano II, anche se le prove tratte dal magistero sono più favorevoli della tesi papale, riportiamo quanto già pubblicato in un precedente articolo¹⁵ da parte del teologo Ludovico Ott:

¹³ **Ibidem.**, *De Ecclesia Christi*, op. cit. p. 115.

¹⁴ **D. PALMIERI**, *Tractatus de Romano Pontifice*, p. 479 – Prato 1891.

Il teologo insiste sullo stesso argomento: «Affermiamo che il 3° decreto della IV Sessione (del Concilio di Costanza) al solo tempo di quello scisma va riferito, in quanto a solo ad esso concernere, e va riferito come regola spettante per eliminare quello scisma, e se si vuole per qualsiasi tempo successivo in cui la Chiesa si trovasse in simili condizioni».

¹⁵ **Verità e Bene della Chiesa** ottobre 2015 pubblicato su Agere Contra

«*Modo di conferimento. Ogni singolo vescovo riceve il suo potere pastorale direttamente dal Papa. Sentenza probabilior. Nell'enciclica *Mystici corporis* (1943) Pio XII dice dei vescovi: "In quanto riguardala propria diocesi, sono veri pastori che guidano e reggono in nome di Cristo il gregge assegnato a ciascuno. Ma mentre fanno ciò non sono del tutto indipendenti, perché sono sottoposti alla debita autorità del Sommo Pontefice, pur fruendo dell'ordinaria potestà di giurisdizione comunicata loro direttamente dallo stesso Sommo Pontefice". Questa sentenza (teoria papale) è più confacente alla costituzione monarchica della Chiesa: se il papa riunisce in mano sua tutta la pienezza del potere pastorale della Chiesa, è congruo che tutti i ministri a lui subordinati ricevano da lui, rappresentante di Cristo in terra, il proprio potere. Essa inoltre è favorita dall'attuale consuetudine, per cui il papa dà al vescovo da lui nominato od approvato, l'incarico di governare una diocesi, obbligando il clero ed il popolo ad ubbidirgli.*

Una seconda sentenza (teoria episcopale) sostiene che ogni singolo vescovo riceve immediatamente da Dio, come il Papa, il suo potere pastorale. L'intervento del Papa, nella nomina o nella conferma di un vescovo consiste esclusivamente nell'assegnare al vescovo una diocesi determinata, in cui egli deve esercitare il potere ricevuto direttamente da Dio.¹⁶ Il fondamento di questa teoria sta nel fatto che gli Apostoli, di cui i vescovi sono successori, ricevettero il loro potere direttamente da Cristo, e non mediante Pietro.

*In favore di questa seconda teoria sta anche il fatto che nei primi tempi della Chiesa e nel primo medioevo, la scelta del vescovo fatta dal clero e dal popolo o la nomina fatta dai principi non era sempre ed ovunque approvata dal Papa. Che in questi casi intervenisse da parte del Papa una tacita conferma o collazione del potere episcopale, come ammettono i sostenitori della prima teoria, sembra indimostrabile ed inverosimile. La prima opinione approvata da Pio VI¹⁷ ha ottenuto una nuova conferma autorevole nell'enciclica *Mystici Corporis*, senza però che la questione sia stata irrevocabilmente decisa».¹⁸*

Non vogliamo in questa sede approfondire ulteriormente l'argomento, ma una questione nella Chiesa è considerata non più di libera discussione, quando il papa decide irrevocabilmente su un

¹⁶ Il Concilio di Trento nella sessione XXIII così formula: «*Sacrosanta Synodus declarat praeter ceteros gradus ecclesiasticos, episcopos, qui in Apostolorum locum successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem praecipue pertinere et positos (sicut idem apostolus ait) a Spiritu Sancto regere Ecclesiam Dei, eosque presbyteris superiores esse*» DS 1768.

¹⁷ Questa prima conferma si può riscontrare nella Lettera Apostolica di Pio VI "*Charitas quae*" del 13 aprile 1791, emanata a seguito del giuramento civile del clero imposto dalla Rivoluzione Francese ai chierici del regno di Francia e alle consacrazioni episcopali compiute illecitamente da Mons. Charles Maurice de Talleyrand Perigord vescovo dimissionario di Autun, coadiuvato da Mons. Jean Baptiste Miroudot du Bourg vescovo di Babilonia e da Mons. Johann Baptist Joseph Gobel vescovo *in partibus* di Lydda.

¹⁸ **Ludovico OTT, *Compendio di Teologia Dogmatica***, Torino – Roma 1955, pp. 479 – 480. Ulteriore conferma è stata data con l'enciclica di Pio XII "*Ad sinarum Gentem*" del 7 ottobre 1954 in occasione delle consacrazioni episcopali effettuate dai vescovi cinesi sotto le pressioni del regime comunista dando luogo allo scisma dei vescovi patriottici.

determinato punto e **vieta che si tratti e si argomenti sulla teoria opposta a quella definita**, il che a tutt'oggi non è accaduto.¹⁹

La cosa che sfugge ai più è appunto questa: va diversamente esaminata la giurisdizione dei vescovi, in tempo ordinario con un papa legittimo che può e deve essere il capo della Chiesa a tutti gli effetti, ed invece la giurisdizione dei vescovi in tempo di “sede vacante” o di “papa dubbio”!

Durante l'interregno la giurisdizione dei singoli vescovi per quanto riguarda il lato giudiziario è in certo qual modo sospesa, perché: o derivando essa direttamente dal Romano Pontefice, o perché, essendo la stessa solo fissata dal papa per il suo esercizio su una determinata diocesi, non può essere esercitata completamente, perché verrebbe a mancare l'ultimo grado di appello che è il Romano Pontefice in quel frangente assente.

Va precisato, a scanso di equivoci, che gli autori ecclesiastici citati ebbero tutti l'*imprimatur* da parte delle competenti censure ecclesiastiche, in anni non compromessi dalle riforme del Vaticano II. A conclusione di questo breve studio, che in massima parte riporta argomentazione già sviluppate in precedenti scritti, si vuole chiarire che è solo un contributo per chiarire la situazione ecclesiale, si sarebbe voluto trattare l'argomento, in modo diciamo, più asettico ovvero, non applicando gli argomenti all'attuale situazione, ma contingenze ce l'hanno imposto e ci scusiamo con i lettori per tale anomalia vogliamo.

¹⁹ Vengono normalmente accusati di aderire alle teorie del Vaticano II ed in particolare alla “*Lumen Gentium*” sulla collegialità episcopale i sostenitori della “tesi episcopale”, in realtà sono due posizioni diverse, perché la “tesi episcopale” non nega il primato petrino e neppure la costituzione monarchica della Chiesa. Le tesi formulate dalla Costituzione Conciliare “*Lumen Gentium*” differiscono sostanzialmente perché pongono un collegio episcopale ordinario che pare abbia lo stesso potere del papa, tanto è vero che dovette essere emessa la “*nota explicativa praevia*” per poter far approvare la stessa costituzione conciliare.